



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

REG_CAL

Prot. 0000939 del 17/11/2017



Trento, 15 novembre 2017
MR/vet



Gent.ma Signora
dott.ssa Loretta Zanon
Dirigente Ripartizione II,
Affari istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Via Gazzoletti 2
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Andreas Schatzer
Presidente
Consiglio dei Comuni
della Provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

N. 103/XV

OGGETTO: art. 5 del disegno di legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018:
espressione parere ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2011.

Con la presente si informa che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta tenutasi il 15 novembre u.s., ha valutato la proposta di DDL di cui all'oggetto (acquisito agli atti prot. n. 859 dd 02/11/2017) ed espresso, riguardo allo stesso,

parere favorevole.

Si segnala peraltro che, nell'analisi del disegno di legge, il Consiglio delle autonomie locali ha rilevato l'esigenza di approfondire, in un futuro momento di confronto, le modalità di recepimento nell'ordinamento regionale delle disposizioni nazionali in materia di personale e di società partecipate, tenuto conto anche delle considerazioni mosse dal Comune di Trento ed allegate alla presente.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione Le porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



All.

Consiglio delle Autonomie locali 15/11/2017

Osservazioni del Sindaco del Comune di Trento

Con riguardo al relativo punto all'O.d.G., si osserva quanto segue.

Punto n. 1 O.d.G: *disegno di legge regionale concernente "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017": espressione parere ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2011*

Ai sensi dell'art. 65 dello Statuto di Autonomia "l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi" attraverso l'esercizio della loro competenza regolamentare, "salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale". Spetta, quindi, alla Regione provvedere all'adeguamento dell'ordinamento del personale dei Comuni della Regione stessa alle norme nazionali fondamentali delle riforme economico-sociali.

L'art. 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L, dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPRReg. 3 novembre 2016 n. 10) disciplina il sistema delle fonti stabilendo le materie oggetto di riserva di legge o regolamento, nonché le materie riservate alla contrattazione collettiva provinciale e richiamando le leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

Il sistema delle fonti sopra descritto non sempre risolve il problema delle lacune in materia di ordinamento del personale comunale della regione TAA, lasciando dei dubbi sull'applicabilità della normativa statale nel caso in cui né la legge regionale, né il regolamento comunale, né il contratto collettivo provinciale disciplinino la singola fattispecie di interesse.

Si chiede di proporre alla Regione di integrare il disegno di legge in oggetto con specifica disposizione atta ad arginare il problema con una norma generale di chiusura dell'ordinamento del seguente tenore:

"Fatte salve specifiche norme di legge regionali che contengano rinvii ad altre fonti per singole materie, nel caso in cui una fattispecie inerente l'ordinamento del personale dei comuni non sia disciplinata da disposizioni di legge regionale o di regolamento o di contratto collettivo provinciale di lavoro, si applicano le disposizioni di legge provinciali in tema di ordinamento del personale delle rispettive Province Autonome".

Quanto sopra anche in ragione dell'identità di disciplina contrattuale di comparto per il personale dei comuni e della Provincia, che rende l'ordinamento del personale dei comuni più omogeneo a quello provinciale che a quello statale.

Qualora non si ritenesse percorribile od opportuna una norma di carattere generale del tipo sopraindicato si evidenzia la necessità di introdurre in alternativa disposizioni specifiche per disciplinare direttamente, in analogia a quanto fatto dalla Provincia Autonoma di Trento, i seguenti aspetti:

- 1) l'art. 9 del dl n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha innovato a livello nazionale la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni ora calcolati in modo difforme da quanto previsto a livello locale dal contratto collettivo provinciale di lavoro. Con l'art. 38 ter della l.p. n. 7/1997, introdotto dall'art. 31 della l.p. n. 7/2015, a valle quindi della disciplina nazionale, la Provincia Autonoma di Trento ha chiarito che per i propri avvocati continua a trovare applicazione l'indennità prevista dal contratto collettivo. Al fine di chiarire anche per i Comuni i dubbi sollevati riguardo all'applicabilità delle disposizioni nazionali si propone analoga disposizione per la quale si ipotizza la seguente formulazione: "Al personale delle qualifiche in possesso del titolo di avvocato al quale sia affidata, secondo le disposizioni organizzative adottate dalla Giunta comunale, la trattazione del contenzioso, anche direttamente patrocinato, avanti i competenti organi giurisdizionali, spetta una specifica indennità omnicomprensiva, definita dalla contrattazione collettiva provinciale. Per il personale con qualifica di dirigente la retribuzione di posizione è definita tenuto conto dell'incarico di trattazione del contenzioso, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale."
- 2) anche per quanto concerne lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche al Provincia Autonoma di Trento ha espressamente previsto (art. 47Bis, co. 1 della L.P. n. 7/1997) che lo svolgimento di tali incarichi per opere della Provincia stessa od enti strumentali rientri tra gli obblighi di servizio con i collegati compensi incentivanti disciplinati dalla contrattazione collettiva. L'applicazione di analoga disposizione ai Comuni in possesso di personale qualificato permetterebbe una valorizzazione delle competenze ed un risparmio di spesa. Si propone pertanto la seguente formulazione: "Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativi di opere pubbliche di competenza dei Comuni e dei rispettivi enti ed aziende strumentali rientra negli obblighi di servizio e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti di legge sulla base di criteri di affidamento stabiliti dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Al personale incaricato spettano i compensi incentivanti stabiliti dalla contrattazione collettiva provinciale."
- 3) analogamente per quanto concerne il conferimento di incarichi di amministratore o revisore dei conti disciplinato dal co. 4 del medesimo art. 47bis della LP n. 7/1997; anche in questo caso è previsto tra gli obblighi di servizio, con acquisizione dei compensi al bilancio provinciale e destinazione al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per i dirigenti e di produttività per il restante personale. La formulazione potrebbe avere il seguente tenore: "Rientra negli obblighi di servizio del personale comunale in possesso dei necessari requisiti anche l'espletamento di incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso aziende, società ed enti strumentali dei rispettivi Comuni. L'incarico è disposto sentito il personale interessato e le relative indennità o compensi comunque denominati, sono versati al bilancio del Comune ed affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con

qualifica di dirigente o al fondo di produttività per il restante personale e sono corrisposti annualmente ai titolari degli incarichi secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva.”

Cordiali saluti.

IL SINDACO
F.to prof Alessandro Andreatta

Trento, 14 novembre 2017